



N° 10290/16 R.G.
N° 311 SENT.

assegnata a sentenza
3-2-17

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Udienza del 03/02/2017

N. 10290/2016

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Milano

Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

con l'Avv.to

elettivamente domiciliato in

RICORRENTE

contro

01864090673, con l'Avv.to BOFFOLI MADDALENA, elettivamente
domiciliata in VIA SANTO SPIRITO, 3 20122 MILANO;

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 04/10/2016 il ricorrente deduceva di essere stato assunto dalla dante causa della resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 01/03/2010 a tempo pieno, con livello I super CCNL dipendenti Imprese Edili ed affini con mansione di Responsabile Amministrativo del cantiere, divenendo dipendente della resistente a seguito di conferimento di ramo di azienda, con retribuzione mensile netta di € 2.700,00 per 14 mensilità, di aver ricevuto una decurtazione della retribuzione priva di giustificazione, eliminando la voce "trasferte Italia", con un credito di € 9.226,16 a titolo di differenze retributive, di aver



provveduto al maneggio di denaro senza riconoscimento della indennità di cassa, con credito residuo pari a € 14.904,00. Chiedeva, alla luce di quanto dedotto, condannarsi la resistente al pagamento delle differenze retributive e della indennità di cassa nella misura innanzi determinata, con vittoria di spese di lite.

Costituitasi con memoria di costituzione e risposta del 1/12/2016 la resistente evidenziava l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente relative a presunte differenze retributive, risultando per tabulas la retribuzione concordata con il lavoratore e le somme tabellari integralmente corrisposte, nonché di quella relativa alla mancata corresponsione della indennità di cassa, non risultando gli estremi della abitualità del maneggio di denaro né delle relative responsabilità ed oneri, non evincendosi la circostanza dalla documentazione depositata in atti, in via subordinata chiedeva accertarsi la prescrizione ai sensi dell'art. 2955 n. 2 c.c., relativamente ai presunti crediti maturati antecedentemente al 15/06/2015, dovendosi comunque compensare le eventuali somme riconosciute con il superminimo accordato al ricorrente e con le maggiori somme corrisposte a titolo di "trasferta Italia".

La domanda avanzata da parte ricorrente appare infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.

Deduce il ricorrente che, a fronte della previsione, nella lettera di assunzione da parte della del 24/02/2010, di una retribuzione lorda mensile pari ad € 3.465,30, vi sarebbe stato un accordo tra le parti prevedente la corresponsione di una retribuzione netta mensile pari ad € 2.700,00 che, a seguito del passaggio lavorativo presso la odierna resistente, a seguito di cessione di ramo di azienda, sarebbe stato disatteso, con significativa decurtazione delle somme corrisposte a partire dalla mensilità di agosto del 2013.

La situazione rappresentata appare configurare, sotto il profilo giuridico, gli estremi della simulazione parziale oggettiva, sub specie di pattuizione di una retribuzione in misura superiore, attraverso l'utilizzo distorto della voce "trasferte Italia", soggetto ai limiti di prova di cui all'art. 1417 c.c.. Il ricorrente avrebbe, in particolare, dovuto fornire prova dell'accordo mediante produzione della cd controdichiarazione scritta, non potendo provare lo stesso mediante testimoni (circostanza, per altro, neanche richiesta, avuto riguardo alla formulazione dei capitoli di prova per testi di cui alle lett. da a) a d) del ricorso introduttivo del giudizio).

Tale dichiarazione non risulta prodotta in giudizio (in quanto, verosimilmente, mai formalizzata), né può supplire in senso contrario la mail prodotta sub doc. 8 ricorso, in quanto del tutto priva di valore legale poichè non sottoscritta, riferibile a soggetti in parte estranei alle odierne parti di giudizio, nè contenente in senso chiaro ed univoco una pattuizione di retribuzione maggiore



9

per tutta la durata del rapporto, né l'esatta indicazione delle modalità di perseguimento di tale obiettivo. Non avendo, in ogni caso, il ricorrente dedotto alcunchè con riferimento alla mancata effettuazione delle trasferte la cui voce sarebbe stata utilizzata per incrementare fittiziamente la retribuzione e risultando, pertanto, corrisposta la retribuzione prevista nel contratto di assunzione, conforme alle tabelle pattizie, non può riconoscersi alcunchè a titolo di differenze retributive in relazione alla voce azi onata.

Analoga infondatezza deve dedursi avuto riguardo alla richiesta di pagamento delle presunte differenze retributive discendenti dalla mancata erogazione dell'indennità di cassa, prevista dall'art. 50 del CCNL applicato in azienda, che per altro non risulta prodotto dalla difesa di parte ricorrente, con conseguente inassolvimento dell'onere probatorio (trattandosi di documento di origine pattizia e non normativa, non acquisibile ex officio in omaggio al principio iura novit curia).

Ad ogni buon conto, risultando tale documento prodotto sub all. 3 dalla difesa di parte resistente, dalla lettura della disposizione emerge come tale indennità sia appannaggio degli impiegati che normalmente maneggiano danaro con onere per errori, dovendosi a tali soggetti corrispondere una maggiorazione dell'otto per cento dello stipendio minimo mensile e dell'ex indennità di contingenza.

Come correttamente opinato dalla giurisprudenza, il riconoscimento di indennità connesse al maneggio danaro ed allo svolgimento di attività di cassa sono connesse allo "svolgimento in modo continuativo, sì da costituire la mansione normale o prevalente del lavoratore, dell'attività di maneggio di denaro e/o di valori, con connessa responsabilità (anche finanziaria) del lavoratore medesimo" (Cass. civ., sez. lav., 15 luglio 1994, n. 6674) e non possono, pertanto, essere corrisposte ai lavoratori che, come l'odierno ricorrente, svolgano in prevalenza mansioni diverse operando, tra l'altro, quali pagatori e riscossori, laddove tali attività non costituiscano mansioni normali o prevalenti e, per di più, non sia evidenziata alcuna responsabilità della gestione di cassa, con obbligo di acollo di eventuali differenze (Truib. Milano, sez. lav., n. 2303/2014).

Per tutto quanto sopra dedotto, esposto ed illustrato, la domanda non merita accoglimento. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta la domanda proposta da _____ e condanna _____ al pagamento, in favore di _____, delle spese di lite, che liquida in € 2.008 per compensi, oltre accessori di legge.



Milano, 03/02/2017

Il Giudice

Dr. Antonio Lombardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Lombardi', written over a horizontal line.

Depositato nella cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 3 FEB. 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Carmelo GAROFALO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmelo Garofalo', written below the printed name.

